

(N. 2303)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2893)*

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 DICEMBRE 1957

Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima.

DISEGNO DI LEGGE

Art.1.

Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, da Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza superiore ad HPA 100, che trasferiscano entro il 30 novembre 1958, detti natanti nelle matricole degli altri compartimenti del litorale della Repubblica ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di almeno anni tre, la propria base di armamento, è concessa, nei limiti dello stanziamento di

cui all'articolo 7 della presente legge, una indennità di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.

Detta indennità sarà corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento.

Art. 2.

Agli armatori dei natanti di cui all'articolo 1 è inoltre corrisposto, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 7, quale concorso nelle spese di sistemazione e avviamento della nuova base, per i primi due anni dalla data del trasferimento, un contributo annuo di lire 4.000 per HPA, semprechè il natante non sia rimasto in disarmo per un periodo superiore

ai quaranta giorni nell'anno. In detto periodo non sono computabili i giorni di disarmo per avarie allo scafo o all'apparato motore.

Art. 3.

Ai natanti ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli ed a quelli con apparato motore di potenza superiore a 100 HPA che entrino in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge è inibito per un periodo di anni tre, rispettivamente, dalla data del trasferimento e da quella dell'entrata in esercizio, la pesca a strascico in Adriatico a nord della congiungente Brindisi (Le Pdagne)-punto Somona.

Art. 4.

Il marittimo al comando del natante che contravviene alla norma di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Al natante è ritirata la licenza di pesca per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 5.

È autorizzata a favore del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, una ulteriore anticipazione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, da destinare soprattutto alla concessione di mutui ai proprietari dei natanti di cui all'articolo 1 della presente legge per i fini di cui alle lettere *b*), *d*), *f*), ed *h*) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

L'esercizio del credito peschereccio per i finanziamenti di cui sopra e per quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è effettuato anche dalla Fondazione assistenza riformamenti pesca (F.A.R.P.).

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio 1958-59 è autorizzato uno stanziamento sul bilancio del Ministero della marina mercantile di lire 20 milioni per la ricerca di nuovi banchi di pesca

mediante campagne esplorative, per l'acquisto di nuovi macchinari, reti ed attrezzatura da pesca allo scopo di sperimentarne il rendimento, la convenienza e l'adattabilità ai sistemi di pesca in vigore in Italia; per la spesa di detti esperimenti, per il pagamento di sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipino a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca, su iniziativa del Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Sul bilancio del Ministero della marina mercantile sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) lire 15 milioni per l'esercizio 1957-58 e lire 45 milioni per l'esercizio 1958-59, per l'onere di cui all'articolo 1;

2) lire 50 milioni per l'esercizio 1957-58, lire 150 milioni per l'esercizio 1958-59 e lire 200 milioni per l'esercizio 1959-60, per l'onere di cui all'articolo 2.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 ed al presente articolo potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni di cui all'articolo 7, punti 1) e 2), si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Dei benefici della presente legge non potranno godere gli armatori di natanti addetti alla pesca a strascico che, già iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, abbiano ottenuto il trasferimento nelle matricole di altri compartimenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.